



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro del Turismo recante *Modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.***

Repertorio atti n. **66** /CSR del 20 maggio 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 20 maggio 2021:

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante *Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*;

VISTO in particolare, l'articolo 13-quater, comma 4, come modificato dall'articolo 1, comma 597, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ove è previsto che «*Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. [...]*»;


VISTO ancora l'articolo 13-quater, comma 4, di cui sopra, ove si stabilisce che «*Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute*»;

VISTO lo schema di decreto inviato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo alla Segreteria di questa Conferenza in data 5 febbraio 2021, con nota prot. n.3920, diramato alle amministrazioni interessate il giorno 8 febbraio 2021 con nota prot. DAR n.2312;

VISTA la nota di osservazioni sullo schema di decreto di cui sopra, inviata dal Coordinatore della Commissione speciale turismo e industria alberghiera delle regioni, ricevuta dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con prot. DAR n.3084 del 23 febbraio 2021 e diramata il 25 febbraio 2021 con prot. DAR n.3236;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in modalità videoconferenza il giorno 16 marzo 2021, cui hanno partecipato i rappresentanti del Ministero del Turismo;

VISTA la seconda stesura del decreto in oggetto, redatta sulla scorta delle risultanze della riunione tecnica di cui sopra dall'Ufficio legislativo del Ministero del Turismo ed inviata alla Segreteria di questa Conferenza il 9 aprile 2021 con nota prot. n.5811, diramata alle Amministrazioni interessate il 13 aprile 2021 con nota prot. DAR n.5975;





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATI gli esiti della seduta di Conferenza Stato-Regioni del 5 maggio 2021 nel corso della quale il provvedimento è stato ritirato su richiesta del Ministero del Turismo;

VISTA la nota prot. n. 8331 del 5 maggio 2021, inviata dal Gabinetto del Ministero dell'Economia e delle finanze alla Segreteria di questa Conferenza, riportante alcune osservazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sullo schema di decreto in esame, inoltrato alle Amministrazioni interessate il giorno 6 maggio 2021 con prot. DAR n.7448;

VISTO il nuovo testo dello schema di decreto in oggetto inviato alla segreteria di questa Conferenza dall'Ufficio legislativo del Ministero del Turismo il 10 maggio 2021 con nota prot. n.387, diramato il successivo 11 maggio 2021 con nota prot. DAR 7728;

VISTO lo svolgimento dell'odierna seduta, nel corso della quale le Regioni, nell'esprimere avviso favorevole al provvedimento, hanno consegnato un documento contenente alcune riflessioni (all.1);

ACQUISITO nell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 13 *quater*, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sullo schema di decreto del Ministro del Turismo recante *Modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, nei termini di cui in premessa.

Il Segretario

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente

On. Mariastella Gelmini

21/55/SR12/C16

**PARERE SULLO SCHEMA DI DM TURISMO RECANTE MODALITÀ DI  
REALIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA BANCA DATI DELLE STRUTTURE  
RICETTIVE E DEGLI IMMOBILI DESTINATI ALLE LOCAZIONI BREVI DI CUI  
ALL'ARTICOLO 13- QUATER DEL DECRETO-LEGGE 30.04.2019, N.34**

*Punto 12) Odg Conferenza Stato-Regioni*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell'esprimere parere positivo allo schema di Decreto Ministeriale in oggetto come definito agli esiti degli incontri tra il Coordinamento Tecnico e l'Ufficio Legislativo del Ministero del turismo conferma quanto già espresso in sede di istruttoria: il testo normativo di riferimento e il successivo decreto consentono di conseguire il pregevole risultato di avere un elenco nazionale integrato che ben rappresenta l'offerta ricettiva italiana in tutte le sue forme.

Tale data-base è la sommatoria degli elenchi regionali che, da sempre e per competenza, autorizzano o individuano le strutture ricettive. Al contempo la metodologia perseguita permette di aprire una riflessione sulla necessità di una maggiore omologazione delle tipologie della ricettività tra le norme regionali e di una successiva normativa delle locazioni brevi, che consenta una perfetta riconoscibilità delle stesse strutture ai fini soprattutto della massima trasparenza per i consumatori e, in prospettiva, individui nuovi strumenti negoziali nei rapporti con le grandi imprese che commercializzano le nostre destinazioni.

Contestualmente corre, però, l'obbligo di segnalare che tale data-base, nel costruire una perfetta fotografia dell'esistente autorizzato/individuato, soprattutto con riferimento alla specifica possibilità di generare un codice nazionale in carenza di quello regionale, non risulterà di particolare efficacia nel far emergere tutti coloro che ospitano in modo irregolare, da sempre al di fuori dalle procedure di regolarizzazione e certamente non presenti in elenchi legati alle imprese (nel dettaglio il settore delle locazioni turistiche è significativamente correlato alle forme di ospitalità non imprenditoriali).

Sostanzialmente il codice nazionale e il data-base permetteranno ad un consumatore attento di verificare se coloro che offrono servizi siano o meno nell'elenco delle strutture identificate e/o autorizzate, ma non risulta di facile raggiungibilità l'obiettivo di far emergere, sanzionare e impedire la presenza online di situazioni irregolari che appaiono nei grandi player digitali del turismo.

L'eventuale negoziazione di modifiche all'attuale situazione rientra pienamente nella rinnovata attenzione europea al tema dell'online e delle conseguenze giuridiche, fiscali e tecniche connesse agli amministratori delle piattaforme digitali. L'auspicio è, quindi, che questo nuovo elenco nazionale consenta un confronto diretto con le Online Travel Agency a cui chiedere, proprio per la protezione del consumatore, di pubblicare soltanto strutture inserite nel data-base in oggetto.

In proposito si segnala che l'estrema difficoltà di attivare i procedimenti sanzionatori nei confronti dei gestori delle piattaforme digitali, spesso basati all'estero, conduce a dover necessariamente sanzionare i soli proprietari degli alloggi, di fatto ponendo a loro esclusivo carico l'onere della pubblicazione del codice come condizione per poter pubblicizzare la propria offerta sui portali.

Roma, 5 maggio 2021

20. 05. 2021

*[Handwritten signature]*

*Aut.*